



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DIREZIONE RISORSE UMANE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E CONTABILE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 17.03.2022

Atto n° 635

Oggetto: Liquidazione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile e dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute a seguito del decesso dell'ex dipendente [REDACTED], avvenuto il 02/11/2021 in attività di servizio.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 17.03.2022

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 13.342,13_è imputata IN QUANTO €.7735,60 CAP.5370 LIQ.587/2022-€.461,32 CAP.8315/20 LIQ.588/2022- €.1841,07 CAP.5380 LIQ.589/2022- €.657,53 CAP.5390/10 LIQ.590/2022 €.2000,46 CAP.5370 LIQ.591/2022 €.476,11 CAP.5380 LIQ 592/2022 €.170,04 CAP.5390/10 LIQ.593/2022

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 17.03.2022...

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

IL DIRIGENTE

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2675 del 08/11/2021 è stato preso atto della cessazione dal servizio dell'ex dipendente Sig. [REDACTED], nato a Comiso il 10/07/1957, "Collaboratore dei Servizi tecnici", Cat. B3 pos. ec. B6, a seguito di decesso in attività di servizio avvenuto in data 02/11/2021;

A seguito di quanto sopra è necessario procedere alla corresponsione ai legittimi eredi dell'indennità

sostitutiva per ferie maturate e non godute relative all'anno 2021;

PRESO ATTO che il decesso del lavoratore implica la risoluzione del rapporto di lavoro per causa di forza maggiore;

CONSIDERATO che suddetta fattispecie è normata dall'art. 27-ter, comma 1 lett. c) del CCNL 06.07.1995, introdotto dall'art. 6 CCNL 13.5.1996 e modificato dall'art. 21 CCNL 22.01.2004, la quale prevede che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo anche per decesso del dipendente;

ESAMINATI:

- l'art. 12 del CCNL 09/05/2006, (non disapplicato dal vigente CCNL) che al comma 1 detta *"In tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue :omissis:*
 - comma 1) 4 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;
 - comma 9) disciplina le modalità di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'art. 28, CCNL 21/05/2018 secondo cui:
 - *"7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero;"*
 - *"11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative";*
 - *"18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10";*
 - *"19. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6 il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie";*

PRESO ATTO che l'art. 5, comma 8, del D.L. 06/07/2012, conv. con L. 07/08/2012 n. 135 ha disposto che la mancata fruizione delle ferie dei pubblici dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro non può dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli;

VISTI tuttavia i pareri n. 40033 dell'08/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica e l'orientamento espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. 94806 del 09/11/2012, nel quale in conclusione si ritiene "assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione della disposizione in oggetto indicata delle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) (.....) "

VISTA, ancora, la dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 21/05/2018 precede che "In relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. n.95 convertito nella legge n.135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14.9.2012 e prot. 94806 del

09.11.2012 - Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6.8.2012 e prot. 40033 dell'8.10.2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità";

RICHIAMATA inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2016, la quale afferma la costituzionalità della norma richiamata (art.5, comma 8, del D.L. 06/07/2012, conv. con L. 07/08/2012 n. 135) nel limite della non compromissione del godimento delle ferie a causa della malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;

ATTESO che il calcolo della indennità di mancato preavviso va effettuata secondo quanto previsto dall' art.12, comma 9, del CCNL 09.05.2006;

VISTI anche gli:

- art. 2118 del codice civile "Recesso del contratto a tempo indeterminato"
- art. 2121 del codice civile "Computo delle indennità di mancato preavviso";

RILEVATO che:

- per il sig. [REDACTED], essendo in servizio da oltre 10 anni alla data del decesso, il termine di preavviso è fissato in mesi 4 (quattro);
- il dipendente in questione, non ha potuto usufruire delle ferie spettanti nell'anno corrente causa forza maggiore (Decesso) e, che alla data del decesso aveva maturato n. 29 giorni di ferie, per i quali, sulla base di quanto sopra precisato, risulta legittimo procedere alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra , di dover provvedere al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, pari a n. 4 mensilità della retribuzione in godimento alla data della risoluzione del rapporto di lavoro nonché la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute pari a n. 29 giorni come:

- somme iure successionis: appartengono a questa categoria le somme maturate dal lavoratore per effetto della prestazione lavorativa resa fino al momento del decesso e non ancora liquidate attraverso l'emissione del cedolino paga (es. competenze dell'ultimo mese di lavoro, quali retribuzione, straordinario, festività e di quelle relative ad istituti plurimensili maturati ma non ancora liquidati, 13° mensilità, indennità per ferie e permessi individuali retribuiti non goduti);
- somme iure proprio: riguardano le somme indicate tassativamente nell'art. 2122 cod. civ., ossia l'indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto. La corresponsione di queste somme è indipendente dall'accettazione dell'eredità, in quanto le stesse sono assegnate ex lege ai superstiti e non appartengono all'asse ereditario.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2122 c.c. le somme spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto o fine servizio (articolo 2120 c.c.) e di indennità di mancato preavviso (articolo 2118 c.c.) spettano ai beneficiari (espressamente indicati dalla norma: nel coniuge, nei figli e – se viventi a carico del prestatore di lavoro – ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado) secondo l'accordo espresso dagli stessi e, in mancanza, “secondo il bisogno di ciascuno”.

Tali somme non possono essere corrisposte da parte del datore di lavoro agli eredi senza un preventivo accertamento dell'accettazione dell'eredità, che deve essere adeguatamente documentata dagli aventi diritto;

Vista la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso successione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dagli aventi diritto acquisita agli atti di questa Direzione il 14.01.2022 prot. n. 174/R.U. dove gli eredi dichiarano :

il de cuius è deceduto il 02.11.2021 a Catania senza lasciare testamento; pertanto i suoi eredi legittimi risultano:

1. [REDACTED], nata a Caltagirone il 12.02.1962 (coniuge)
2. [REDACTED], nato a Vittoria (RG) il 18.02.1989, figlio;
3. [REDACTED], nato a Vittoria (RG) il 24.02.1995, figlio;
4. [REDACTED], nato a Vittoria il 21.04.2014, figlio minore legalmente rappresentato dalla madre sig.ra [REDACTED] nata in Romania;

Che gli stessi dichiarano di essere gli unici familiari aventi diritto, del ex dipendente [REDACTED] (deceduto in attività di servizio in data 02 /11/2021) e che oltre ad essi, nel proprio nucleo familiare, non vivevano altri parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado così come risulta dal certificato di famiglia storico rilasciato alla data del decesso, dall'Ufficio Anagrafe di questo Comune, ed acquisito agli atti di questa Direzione in data 14/01/2022, dal quale risulta che l' autocertificazione resa dagli eredi è veritiera e, risultano essere gli unici eredi legittimi della ex dipendente Sig. [REDACTED].;

VISTA la dichiarazione prot. n. 937/R.U. del 15.03.2022 della sig. ra [REDACTED], nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore [REDACTED], nato a Vittoria il 21.04.2014 acquisita agli atti di questa direzione ;

VISTA le tabelle unite al presente provvedimento, nella quale si riepilogano i conteggi per il calcolo delle competenze relative all'indennità sostitutiva del preavviso (4 mesi) e per le ferie non godute e maturate nel corso dell'anno 2021 pari a giorni 29, per l'importo complessivo di € **13.342,13** somma che risulta impegnata giusta Determina Dirigenziale n. 2719 dell'11.11.2021 come di seguito riportato:

– €.	7.735,60	cap. 5370	imp.	1341/2021
– €.	461,32	cap. 8315/20	imp.	1342/2021
– €.	1.841,07	cap. 5380	imp.	1343/2021
– €.	657,53	cap. 5390/10	imp.	1344/2021
– €.	2.000,46	cap. 5370	imp.	1345/2021
– €.	476,11	cap. 5380	imp.	1346/2021
– €.	170,04	cap. 5390/10	imp.	1347/2021

Ritenuto, alla luce di quanto sopra di poter procedere alla liquidazione dell'indennità ferie non godute e indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 542, comma 2 del c.c., nei confronti degli eredi legittimi e precisamente: [REDACTED], nata a Caltagirone il 12.02.1962 (coniuge) [REDACTED], nato a Vittoria (RG) il 18.02.1989, figlio; [REDACTED], nato a Vittoria (RG) il 24.02.1995, figlio; mentre per il figlio [REDACTED] (minore) si provvederà ad accantonare le somme nella misura di 2/9 del quanto dovuto, in attesa della già richiesta autorizzazione del Giudice tutelare alla loro riscossione, per come dichiarato nella dichiarazione prot. n. 937/RU prima richiamata;

ATTESO, pertanto, che acquisita la documentazione di rito, è possibile effettuare l'erogazione delle suddette competenze agli aventi diritto per come precedentemente narrato ;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

Visti gli artt. 107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

Visto l'OREL vigente in Sicilia

Per i motivi sopra esposti:

DETERMINA

1. Dare atto che le superiori somme sono state impegnate giusta Determinazione n. 2719 dell'11.11.2021, di cui agli allegati prospetti contabili redatti dal competente ufficio "Gestione Economica e Contabile del Personale", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare ai suddetti eredi legittimi dell'ex dipendente [REDACTED], la seguente somma di €. **13.342,13 così distinta:**

– €.	7.735,60	cap. 5370	imp.	1341/2021
– €.	461,32	cap. 8315/20	imp.	1342/2021
– €.	1.841,07	cap. 5380	imp.	1343/2021
– €.	657,53	cap. 5390/10	imp.	1344/2021
– €.	2.000,46	cap. 5370	imp.	1345/2021
– €.	476,11	cap. 5380	imp.	1346/2021
– €.	170,04	cap. 5390/10	imp.	1347/2021
3. Pagare ai sensi dell'art. 542, comma 2 del c.c. la relativa somma spettante a titolo di indennità di mancato preavviso e indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relative all'anno 2021 (pari a complessivi giorni 29) al netto dei contributi ed oneri previsti dalla legge, a ciascuno erede per la parte di competenza e precisamente: Sig.ra [REDACTED], vedova dell'ex dipendente [REDACTED], figli [REDACTED], [REDACTED] mediante accredito sul c/c bancario per come comunicato con dichiarazione del 14.01.2022 prot. 174/RU ;
4. ACCANTONARE i 2/9 per [REDACTED] figlio minorenni, per quanto prima descritto nella parte narrativa;

5. Trasmettere copia del presente provvedimento al competente Ufficio “Gestione Economica e Contabile del Personale”, per i successivi adempimenti di competenza.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to (Sig.ra Anna Sulsenti)

IL TITOLARE DI P.O.

F.to (Rag. Giovanni Reccavallo)

IL DIRIGENTE

F.to (Dott. Giorgio La Malfa)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dal...18.03.2022....al...01.04.2022.....e registrata al n.....del registro
pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO